

Allegato A

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

Allegato all'atto costitutivo dell'Associazione SOS Levrieri

TITOLO I

ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'associazione priva di scopo di lucro, tassativamente apolitica, operante nei settori adozione e difesa animali d'affezione e diffusione della ricerca e della cultura nel campo dell'interazione tra uomo e animale. L'associazione assume la denominazione di "SOS Levrieri", (in seguito denominata per brevità "Associazione") ha sede in Milano, via Mauro Macchi n. 97. Con delibera del Consiglio direttivo, l'Associazione potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad altri enti di natura analoga, sia nazionali che internazionali.

TITOLO II

ART. 2 SCOPO - OGGETTO

SOS Levrieri è un'Associazione no profit, dedicata a salvare, a far adottare e apprezzare come animali d'affezione i levrieri da corsa e da caccia (greyhound, lurcher e galgo), costretti a una

Milano, 21 aprile 2012

5/19

vita, brevissima, di atroce sfruttamento e di morte, e a denunciare e a combattere i maltrattamenti.

SOS Levrieri è un'Associazione senza fini di lucro.

SOS Levrieri nasce e vive per dare un futuro a questi cani, promuovendone l'adozione in Italia, ma anche denunciando e diffondendo attraverso l'opinione pubblica le notizie e i meccanismi perversi che producono questa situazione, e collaborando con tutte le associazioni che a livello nazionale e internazionale lavorano per porre fine al business delle corse e della caccia, per creare un movimento di condanna civile, per ottenere leggi di tutela e per far punire i reati commessi.

SOS Levrieri è un'Associazione senza altri fini se non il benessere dei levrieri.

Per questo si basa su forme di finanziamento trasparenti e per nessuna ragione accetta denaro in cambio di silenzi o di omissioni sulla storia e sulla situazione di vita dei cani che propone in adozione. Sempre per questo impiega il denaro dei sostenitori, delle donazioni e degli sponsor con lo scopo esclusivo di salvare i levrieri e promuovere il loro benessere.

SOS Levrieri si batte per il benessere dei levrieri e di tutti i cani. Per questo promuove la qualità dell'interazione tra animali ed esseri umani.

SOS Levrieri è convinta che chi aiuta un levriero aiuta se stesso. Per questo promuove tutti i progetti che attraverso l'interazione tra uomo e cane producono effetti positivi per il benessere di

entrambi, sostenendo e realizzando progetti di Animal-Assisted Activities (Attività svolte con gli Animali) e di Animal-Assisted Therapies (Terapie assistite con gli Animali) con levrieri rescue.

SOS Levrieri lavora per diffondere la conoscenza scientifica della specificità psicofisica del levriero in generale e del levriero rescue, nonché le caratteristiche zooantologiche del rapporto levriero rescue-essere umano. Per questo collabora con associazioni e enti che finanziano e realizzano progetti destinati a questi scopi.

SOS Levrieri è un'Associazione che si assume l'impegno di rendere un utile servizio alla causa dei greyhound e dei galgo senza mai scendere a compromessi sui principi etici. Per questo rifiuta ogni forma di negoziazione con l'industria delle corse e con il business dei galgo da caccia che comporti censure, manipolazioni propagandistiche, omissioni o distorsione di informazioni e fatti. Per realizzare questi scopi potranno essere esercitate, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando la normativa amministrativa e fiscale vigente.

TITOLO III

ART. 3 SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I soci si dividono in Fondatori, Ordinari, Onorari e Sostenitori.

ART. 4 SOCI FONDATORI

I soci fondatori sono quelli intervenuti nell'atto costitutivo cioè che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

ART. 5 SOCI ONORARI

I soci onorari sono scelti dal Consiglio direttivo tra coloro che abbiano effettivamente contribuito o siano in grado di contribuire in maniera rilevante all'organizzazione e allo sviluppo dell'Associazione. I soci onorari versano una quota pari alla metà di quella versata dai soci ordinari.

ART. 6 SOCI ORDINARI

I soci ordinari sono quelli regolarmente iscritti a norma del presente statuto.



Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, impegnandosi ad osservare il presente statuto e ad attenersi agli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Sull'ammissione a socio ordinario delibera a maggioranza il Consiglio Direttivo, rilasciando eventuale motivazione in caso di diniego della domanda.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate da uno dei genitori o esercenti la potestà parentale.

La qualifica di socio ordinario si assume dal momento dell'accettazione della nomina del pagamento della quota associativa.

ART. 7

La qualifica di socio fondatore e ordinario dà diritto:

- a frequentare i locali e gli impianti sociali, eventualmente gestiti dall'Associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimere il proprio voto nelle sedi deputate e, in particolar modo, in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di

eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi, all'approvazione del bilancio annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto.

La qualifica di socio onorario dà diritto

- a frequentare i locali e gli impianti sociali, eventualmente gestiti dall'Associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, con pieno diritto di voto nelle seguenti materie:

scioglimento dell'associazione, modifiche dello statuto riguardanti i fini e gli scopi dell'associazione, bilancio dell'associazione, elezione del presidente e del Consiglio direttivo.

Sulle altre materie avranno voto consultivo.

ART. 8

I soci sostenitori sono le persone ed enti che si impegnano a dare un attivo contributo all'attività dell'Associazione, contribuendo alle spese dell'Associazione. La loro quota sarà di importo maggiore di quella dei soci ordinari. Non hanno diritto di voto, ma possono partecipare alle assemblee dei soci a titolo consultivo.

ART. 9

Tutti i soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento di un contributo annuale a fondo perduto il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal consiglio direttivo; la quota di contributo annuale è intrasferibile e non rivalutabile; altresì viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; la quota non potrà, in ogni caso, essere restituita.
- a difendere il buon nome dell'Associazione, nonché ad osservare le regole dettate dalle associazioni e organismi nazionali, ai quali l'Associazione vorrà aderire.

TITOLO IV

ART. 10 RECESSO - ESCLUSIONE

La qualifica di socio si perde per recesso, nel caso del mancato pagamento della quota associativa annuale, per esclusione o per causa di morte.

ART. 11

L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del socio

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che commetta, entro e fuori l'Associazione, azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

ART. 12

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

TITOLO V

ART. 13 FONDO COMUNE

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi annuali a carico dei soci, da eventuali oblazioni, contributi e liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali attività commerciali marginali, da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 14 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI


ART. 15 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente.

ART. 16 ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione, ad opera del Consiglio direttivo, è da effettuarsi mediante



affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione, o altra comunicazione anche via telematica, almeno otto giorni prima dalla data fissata per la convocazione. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei soci. In questo caso l'affissione dell'avviso deve avvenire almeno 30 giorni prima della convocazione.

ART. 17

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva eventuali regolamenti.

ART. 18

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sull'eventuale

utilizzo della denominazione della società e sullo scioglimento dell'Associazione, nominandone i liquidatori.

ART. 19

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli iscritti, e delibera validamente con il consenso della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà degli associati, e delibera validamente con i due terzi dei presenti.

ART. 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dalla persona da designare da parte dell'Assemblea stessa. Il segretario è nominato dallo stesso presidente dell'Assemblea.

ART. 21 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è costituito da cinque membri scelti fra gli associati. Per il primo mandato le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione.

Il Consiglio elegge il Segretario e il Tesoriere. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. La convocazione viene fatta dal Presidente, senza l'osservanza di particolari formalità. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Nel caso di dimissioni o perdita di un componente il Consiglio viene integrato alla prima Assemblea. Il Consiglio si scioglie quando, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere più di due dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta al Consiglio, fra l'altro e a puro titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- c) deliberare sull'ammissione dei soci;
- d) proporre all'assemblea l'esclusione dei soci;
- e) redigere il bilancio consuntivo, eventualmente quello preventivo, curare gli affari di ordinaria e straordinaria

amministrazione, salvo quelli di competenza dell'assemblea, tra cui l'ammontare della quota di contributo annuale che ogni socio dovrà versare;

f) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora si renda necessario o venga richiesto dai soci;

h) redigere i regolamenti per l'attività associativa;

i) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i frequentatori soci che si dovessero rendere necessari.

ART. 22 IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci a maggioranza. Ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Per il primo mandato è nominato direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione.

ART. 23 IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è eletto, tra i membri del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci su proposta del Presidente. Sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. Per il primo mandato è nominato direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione.

ART. 24 IL SEGRETARIO E IL TESORIERE



Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e ne cura la custodia. Il Tesoriere cura in particolare le vicende amministrative dell'associazione e si incarica della riscossione delle entrate, nonché della tenuta di eventuali libri contabili e/o associativi.

TITOLO VII

ART. 25 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci. Eseguita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a fini di pubblica utilità o ad enti o associazioni che perseguano gli stessi scopi, sentito l'organismo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23/12/96 n. 662.

ART. 26 NORMA FINALE

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Milano, 21 aprile 2012

Milano, 21 aprile 2012

18/19

Alessandra Roma

Nicoletta Clementini

Emilia Capodanno

Andrea Castignoli

Stefania Traini

Ines Marina Lascalea

Giampiero Modola

Romina Giovagnoli

Vivienne Tresidder

Dario Orlandi.

Milano, 21 aprile 2012

19/19

7 MAG. 2012
REGISTRATO IL
AL n° 3922 SERIE 3
CON € 168,00 + 14,62 (SANZ. ASS. CON F/23)
DEL 3/5/12
PER DELEGA DEL
DIRETTORE
L'ASSISTENTE
(Lagana Eugenio)



“DOCUMENTO UNICO” ~~marzo~~ **marzo** 2014 formato da n. 4 pagine.

“SI RICHIEDE L'APPOSIZIONE DEL TIMBRO POSTALE PER LA DATA CERTA”

31. marzo 2014

Posteitaliane

€ 0,70



REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE “SOS LEVRIERI ONLUS.”

1 Degli Associati

1.1 Domanda di iscrizione del nuovo associato

L'aspirante associato è tenuto ad accettare il contenuto dello statuto, del presente regolamento, di ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto dello statuto stesso e ad accettare il pagamento della quota associativa annuale.

Statuto e regolamento verranno forniti all'aspirante associato, in forma cartacea o elettronica, insieme al modulo di iscrizione.

L'aspirante associato deve compilare il modulo di iscrizione, predisposto dal Consiglio Direttivo, nel quale riporterà i suoi dati personali, compreso l'indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali nonché, preferibilmente, per gli avvisi di indizione dell'assemblea.

Nel predetto modulo l'aspirante associato sarà reso edotto dell'impegno a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o variazioni dell'indirizzo di posta elettronica personale.

L'Associato può richiedere la variazione dei dati al Segretario che provvederà ad aggiornare il Libro Associati.

Nel modulo di iscrizione l'aspirante associato dichiarerà anche di conoscere ed accettare le norme statutarie e gli obblighi derivanti dalla condizione di socio e darà l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Il modulo di iscrizione, reperibile sul sito web dell'Associazione, deve essere compilato e consegnato anche telematicamente al Segretario.

Il Consiglio Direttivo, ricevuta la richiesta, decide, alla prima riunione utile, sull'ammissione dei nuovi associati che abbiano fatto domanda di iscrizione dall'ultima riunione effettuata dal Consiglio Direttivo stesso. Sulla domanda di iscrizione il Consiglio Direttivo deve comunque decidere entro 30 giorni dalla data in cui la stessa è stata ricevuta e, se non vi provvede entro il suddetto termine, la richiesta s'intenderà tacitamente accettata come stabilito dall'art. 4, comma 10, dello Statuto. Il voto espresso dai singoli Consiglieri circa l'ammissione non viene notificato né all'Assemblea, né all'associato stesso.

In caso di accettazione, il Consiglio Direttivo comunica l'esito positivo della iscrizione al nuovo associato tramite i recapiti da questo forniti.

A decorrere dalla data in cui il Segretario iscrive il richiedente nel Libro degli associati, questi viene considerato associato a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi derivanti. L'associato deve quindi versare la prima quota associativa entro trenta giorni dall'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, secondo le modalità prescritte dallo statuto e da questo regolamento. Per i nuovi associati, chi presenterà la domanda di ammissione dall'1 Gennaio al 30 Settembre avrà la propria quota in scadenza il 31 Dicembre dello stesso anno; chi invece presenterà la domanda dall'1 Ottobre fino al 31 Dicembre avrà la propria quota in scadenza il 31 Dicembre dell'anno successivo.

In caso di mancata accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare all'interessato le motivazioni in ragione delle quali la richiesta d'iscrizione non è stata accolta. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione l'interessato potrà, eventualmente, proporre ricorso, depositandolo o inviandolo per posta alla sede dell'Associazione e su di esso si pronuncerà l'Assemblea ordinaria alla prima riunione utile come disposto dall'art. 4, comma 12, dello Statuto.

L'aspirante associato potrà richiedere nuovamente l'iscrizione soltanto quando non sussistano le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

1.2 Iscrizione di persone giuridiche

Le persone giuridiche possono iscriversi all'Associazione nominando, con propria delibera, un solo rappresentante che parteciperà alle assemblee e avrà diritto di voto in nome dell'ente che rappresenta.

Il modulo di iscrizione delle persone giuridiche deve contenere l'indicazione della ragione sociale, partita IVA, sede sociale, breve descrizione dell'attività svolta, indirizzo di posta elettronica, nonché l'indicazione del rappresentante designato dall'ente (nome, cognome, indirizzo di residenza e indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali).

1.3 Durata dell'iscrizione

L'iscrizione deve essere rinnovata annualmente tramite il versamento della quota associativa, stabilita per quell'anno, entro il 31 Marzo.

1.4 Esclusione di un associato

La proposta di esclusione può essere fatta da un qualunque consigliere e viene messa all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Direttivo. Dell'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione deve essere data immediatamente comunicazione scritta all'interessato.

La decisione dell'esclusione di un associato viene presa con delibera a maggioranza dei consiglieri con voto segreto e previa audizione dell'interessato, il quale potrà proporre ricorso contro il provvedimento, depositandolo o inviandolo per posta alla sede dell'Associazione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Sul ricorso deciderà l'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, alla prima riunione utile.

1.5 Iscrizioni straordinarie

L'Associazione si riserva la possibilità di raccogliere le domande di iscrizione anche durante eventi e manifestazioni nelle quali verrà predisposto un punto di raccolta dei moduli di richiesta, che seguiranno comunque la stessa disciplina delle domande ordinarie.

2. Della quota associativa

2.1 Quota associativa annuale associati ordinari

La quota associativa deve essere corrisposta da tutti gli associati che rinnovano l'iscrizione, entro il 31 Marzo dell'anno solare in corso, tramite versamento della medesima nelle mani del Tesoriere, che ne rilascia ricevuta, o mediante accredito sul conto corrente dell'Associazione.

L'ammontare della quota associativa viene deciso di anno in anno dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

L'ammontare della quota associativa viene anche pubblicato nel sito web dell'Associazione.

2.2 Quota annuale amico sostenitore

Sono definiti "amici sostenitori" tutti coloro i quali – persone fisiche o giuridiche – intendano aiutare e sostenere l'attività associativa, senza però assumere la qualifica di socio.

Per assumere la qualifica di "amico sostenitore" è necessario versare all'associazione un contributo, a titolo di liberalità, dell'importo minimo di € 20,00 ogni anno.

Ogni sostenitore potrà decidere di versare però, un maggior contributo, a sua libera scelta.

2.3 Quota associativa annuale associati fondatori

La quota associativa degli associati fondatori viene considerata già versata con il pagamento delle spese di costituzione.

Per gli anni successivi si segue la disciplina degli associati ordinari.

2.4 Quota associativa annuale associati onorari

L'Assemblea potrà nominare associati onorari, senza obbligo di versamento di quota associativa, le persone fisiche che, a giudizio dell'Assemblea stessa, abbiano particolarmente ben meritato per la loro attività negli ambiti dell'Associazione.

3. Dell'Assemblea

3.1 Nomina Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'assemblea è rappresentato dal Presidente dell'associazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente, il quale cessa dalla carica con la sottoscrizione del verbale e non ha altro potere che quello di dirigere le operazioni.

Il verbale dell'assemblea è redatto dal Segretario del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Presidente dell'assemblea o da altra persona da questi delegata.

Il verbale dell'assemblea non deve essere necessariamente pubblicato sul sito.

3.2 Modalità di Voto

Sono previste due modalità di voto:

- Palese:

Il Presidente enuncia il quesito della votazione e richiede la preferenza degli associati per alzata di mano. Il Segretario procede al conteggio che viene comunicato al Presidente, il quale provvede a dichiarare l'esito della votazione.

- Segreta (quando richiesta da almeno un quinto dei presenti):

Vengono preparate delle schede per la votazione. Ciascuna scheda deve contenere il quesito della votazione ed enumerare le possibili scelte. Il Segretario provvede a consegnare una scheda ad ogni associato (salvo voto per delega). Le schede vengono raccolte dal Segretario che procede allo spoglio pubblico e al conteggio. Il Presidente dichiara infine l'esito della votazione.

Si vota comunque con modalità palese per l'approvazione dei bilanci e, con modalità segreta per eleggere i membri del Consiglio Direttivo.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea determina preliminarmente quanti consiglieri eleggere secondo le previsioni dello Statuto (da un minimo di tre a un massimo di sette) e, successivamente, ad ogni associato viene consegnata una scheda su cui poter esprimere le proprie preferenze sino al numero massimo pari a quello dei consiglieri da eleggere.

All'interno del consiglio direttivo dovranno essere sempre nominati almeno 2 soci fondatori.

3.3 Verbale dell'Assemblea

Una copia del verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene conservato in archivio nella sede sociale dell'Associazione.

4. Delle riunioni del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere effettuate anche per via telematica.

Il verbale steso durante le riunioni dal Segretario deve essere firmato dal Presidente e riportato in forma cartacea nell'archivio dell'Associazione.

5. Delle spese e della rendicontazione

5.1 Spese rimborsabili

Le spese che i Sostenitori sostengono nell'interesse dell'Associazione devono essere preventivamente autorizzate, in forma scritta (anche via mail), dal Consiglio Direttivo.

Le spese sostenute dai Soci Fondatori e i Soci Ordinari, nei limiti dei propri incarichi, non necessitano di autorizzazione preventiva del Consiglio Direttivo.

Sono rimborsabili tutte le spese previste dal Consiglio Direttivo per le quali venga prodotta la seguente documentazione dall'associato richiedente:

- scontrini e ricevute fiscali, eventuali fatture (intestate ad "Associazione SOS LEVRIERI ONLUS");
- biglietti aerei, bus, treno, taxi;
- pedaggi autostradali;
- rimborsi per carburante automobile;

Per usufruire del rimborso spese, gli aventi diritto dovranno presentare al Consiglio Direttivo il modulo di rimborso spese (preparato dal Consiglio Direttivo) con allegate le eventuali fatture intestate all'Associazione e la documentazione necessaria.

Il modulo di rimborso spese e tutti gli allegati saranno conservati per il tempo previsto dalla legge dal Tesoriere per il resoconto annuale e per tutte le verifiche necessarie.

5.2 Rendicontazione di cassa

La gestione della cassa è a cura del Tesoriere.

Questi conserva un registro delle entrate e delle uscite, allegando le relative documentazioni.

La prima settimana di ogni semestre il Tesoriere invia comunicazione sullo stato patrimoniale ai membri del Consiglio Direttivo.

6. Sito web

L'associazione si riserva di utilizzare, oltre che il proprio sito web, la bacheca dei messaggi della pagina facebook per ogni iniziativa divulgativa e di promozione delle proprie attività.

7. Varie

7.1 Trattamento dati personali

Il Libro Associati viene conservato in ossequio alle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali dal Segretario.

Il titolare del trattamento è l'Associazione nella persona del legale rappresentante-presidente pro tempore.

I dati personali degli associati saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, si forniranno tali dati per gli scopi previsti dalla legge.

7.2 Logo dell'Associazione

Gli associati, nello svolgimento della loro attività per l'Associazione, possono adottare il logo dell'Associazione stessa.

Gli associati che vogliano apporre il logo su biglietti da visita, carta intestata, siti web, devono utilizzare i modelli che verranno preparati dal Consiglio Direttivo; il logo deve essere comunque sempre accompagnato dalla dicitura "Associato all'Associazione SOS LEVRIERI ONLUS".

In caso di uso per proprie iniziative, obbligatoria richiesta al Consiglio Direttivo.

7.3 Conto corrente dell'Associazione

Per il pagamento delle quote associative (qualora non in contanti, per gli associati ordinari) e/o per donazioni ed altri conferimenti finanziari all'Associazione si deve usare il conto corrente (postale o bancario) le cui coordinate saranno pubblicate sul sito web.

8. Delle modifiche al regolamento

Il Consiglio Direttivo può modificare questo regolamento con delibera a maggioranza qualificata dei tre quarti dei suoi componenti.